

Il sentiero sempre più stretto del Patto di stabilità

di Federico Fontana e Marco Rossi

Nuova rivoluzione nella disciplina del patto di stabilità con la quale gli Enti locali dovranno confrontarsi nel triennio 2009/2011. È questo l'esito delle scelte operate dalla manovra d'estate adottata dal Governo mediante il DL 112/2008 di recente convertito dal Parlamento, che è intervenuto pesantemente anche su altri aspetti e profili che riguardano il funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

Cambiano, e non poco, infatti, gli obiettivi da conseguire e le relative modalità di calcolo, le entrate non rilevanti ai fini del saldo finanziario, le sanzioni (fortemente inasprite) in caso di sfioramento, i meccanismi di premialità e quindi l'assetto complessivo della manovra.

METODO

Prima di affrontare dettagliatamente i contenuti meritano di essere sottolineati due aspetti "di metodo", estremamente significativi.

Da una parte, in senso favorevole, il notevole anticipo nell'approvazione della nuova disciplina, tradizionalmente relegata agli ultimi giorni dell'anno.

Dall'altra parte, in senso sfavorevole, la tecnica legislativa impiegata nella formulazione della normativa sul patto. Nella versione originaria del decreto legge, infatti, erano semplicemente quantificati gli obiettivi di finanza pubblica e indebitamento netto, mentre nessuna indicazione

era riportata sui meccanismi di funzionamento del patto.

Questi aspetti, invece, sono stati successivamente inseriti attraverso il maxi-emendamento presentato dal Governo, nel corso del passaggio parlamentare finalizzato alla conversione del provvedimento d'urgenza. Venendo agli aspetti di carattere più sostanziale, deve essere registrata una significativa evoluzione nei saldi programmatici da conseguire e nelle correlate modalità di determinazione, con una rilevante discontinuità rispetto alle scelte operate in precedenza.

È confermata, invece, la configurazione della grandezza finanziaria da assumere per verificare l'evoluzione della situazione del singolo ente rispetto alle "attese" definite dal legislatore con la manovra. Infatti, deve essere considerato sempre un aggregato:

a) in termini di saldo, comprensivo delle entrate finali e delle spese finali, con alcune eccezioni di cui si dirà;

b) in termini di competenza mista, vale a dire comprensivo della gestione di cassa (riscossioni e pagamenti) per la parte in conto capitale e della gestione di competenza (accertamenti e impegni) per la parte corrente. Cambiano sia il valore di partenza da assumere sia le condizioni e i parametri per la concreta quantificazione dell'obiettivo programmatico. Il valore di partenza non è più riferito alla media del triennio 2003/2005, bensì al solo esercizio 2007, chiaramente assunto in termini di competenza mista.

Al di là dello scorrimento temporale, destinato a garantire un avvicinamento del periodo di partenza con il periodo a cui si riferiscono gli obiettivi programmatici, è chiaro che l'adozione di un parametro determinato in relazione a un solo esercizio comporta una maggiore influenza di evenienze straordinarie o estemporanee di quell'annualità, che potrebbero rivelarsi penalizzanti per l'amministrazione locale.


Rispetto ai parametri e alle condizioni da considerare, la nuova disciplina conduce a obiettivi diversi in funzione essenzialmente di due elementi: da una parte, il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità nel corso dell'esercizio 2007 e, dall'altra parte, il segno contabile (positivo o negativo) del saldo finanziario in termini di competenza mista che caratterizza il medesimo periodo.

La prima condizione, afferente il rispetto del patto di stabilità 2007, mira a premiare gli enti che, con gli sforzi gestionali realizzati in passato, sono riusciti a conseguire gli obiettivi attribuiti dalle disposizioni sulla finanza pubblica.

Di converso, ovviamente, risultano penalizzati che non hanno improntato la gestione a quei criteri di razionalità ed economicità verso i quali era rivolta l'impostazione normativa prescelta.

La seconda condizione, riguardante il segno contabile del saldo finanziario 2007, parallelamente, mira a pre-

L'ennesima rivoluzione delle regole legate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica comporta un cambiamento profondo delle stesse strutture interne agli Enti. Le modifiche sostanziali agli obiettivi da conseguire, le relative modalità di calcolo, i contenuti segnano la programmazione e la gestione



Come muoversi nei bilanci



miare gli enti caratterizzati da condizioni di virtuosità a livello finanziario, in termini di eccedenza di entrate rispetto alle spese (entrambe considerate nella configurazione mista). Nell'ipotesi opposta, di saldo negativo, è chiaramente prevista una penalizzazione degli enti che presentano una situazione non ritenuta caratterizzata da virtuosità. Questa condizione, in particolare, determina la direzione dell'evoluzione da conseguire: infatti, in caso di saldo positivo è tollerato un peggioramento dell'aggregato finanziario, un miglioramento nel caso opposto.

I due aspetti considerati originano quattro combinazioni possibili, per ciascuna delle quali sono puntualmente individuate delle percentuali (per l'intero triennio) da applicare al saldo misto 2007 allo scopo di pervenire al valore programmatico da conseguire. La situazione più favorevole è chiaramente costituita (congiuntamente) dal rispetto del patto di stabilità 2007 e dalla presenza di un saldo finanziario positivo. In questo caso è possibile peggiorare il saldo di partenza

per le seguenti percentuali (analoghe per Comuni e Province): 10% (2009), 10% (2010), 0% (2011).

Vi è poi la situazione contraddistinta dal mancato conseguimento del patto di stabilità 2007 e dalla presenza di un saldo finanziario positivo. Fattispecie nella quale all'Ente locale (Provincia o Comune) è attribuito un obiettivo, per il triennio, di semplice mantenimento del saldo finanziario 2007, quindi senza tollerare un peggioramento ovvero imporre un miglioramento.

Segue l'ipotesi connotata dal rispetto del patto di stabilità 2007 e dalla sussistenza di un saldo finanziario, nello stesso periodo, negativo. In questo caso si impone alle amministrazioni locali di migliorare il dato finanziario di partenza sulla base di percentuali diverse per i Comuni e per le Province. I primi, infatti, devono conseguire i seguenti miglioramenti: 48% (2009); 97% (2010); 165% (2011); per le seconde valgono le seguenti percentuali: 17% (2009); 62% (2010); 125% (2011). Si può notare, in proposito, come soprattutto in relazione alle amministrazioni comunali l'evoluzione imposta dalla disciplina sia piuttosto restrittiva e rilevante, richiedendo nel 2009 di riassorbire quasi il 50 per cento del disavanzo finanziario.

In ogni caso, per entrambe le tipologie di Enti locali, si presuppone l'inversione del segno contabile del saldo nel corso del triennio: nel 2011, infatti, i parametri definiti conducono necessariamente a un aggregato finanziario misto positivo.


Vi è, infine, l'ipotesi più sfavorevole, caratterizzata dal mancato rispetto del patto di

stabilità 2007 e dal consolidarsi, nel medesimo periodo, di un saldo finanziario negativo. In questo caso il miglioramento richiesto nei tre esercizi futuri risulta ancora più impegnativo rispetto al precedente, determinando le maggiori difficoltà di realizzazione per le amministrazioni locali. I Comuni, infatti, devono migliorare per le seguenti percentuali: 70% (2009), 110% (2010), 180% (2011); per le province, invece, esse risultano così individuate: 22% (2009); 80% (2010); 150% (2011).

Nel complesso l'impostazione così strutturata della manovra si presta ad alcune considerazioni. È così introdotto un meccanismo premiante/penalizzante dipendente dal risultato finanziario conseguito nel corso del 2007, che favorisce gli enti che hanno dimostrato delle condizioni di virtuosità e che, proprio per il contributo già offerto al risanamento della finanza pubblica, devono sopportare un "sacrificio" inferiore nel corso del prossimo triennio. Da questo punto di vista la scelta è condivisibile nel senso che valorizza i risultati ottenuti in passato dalle amministrazioni locali.

Da altro aspetto accentua il divario tra enti, che possono avere conseguito risultati diversi in funzione di circostanze estemporanee ed eccezionali (non strettamente dipendenti dalle scelte effettuate dalle singole amministrazioni), le quali si ripercuotono negativamente sugli esercizi successivi, condizionandone il rispetto del patto di stabilità.

Ciò comporta, in modo correlato, una maggiore irreversibilità della condizione di virtuosità o non virtuosità dei singoli enti, dal momento



che il più ampio impegno prospettico richiesto determina indubbiamente un minore conseguimento degli obiettivi attribuiti nel triennio che si apre con il 2009. Indubbiamente, il contributo richiesto agli Enti locali è estremamente significativo, alla luce dell'incidenza dei limiti previsti: ciò vale sia per gli enti virtuosi (nonostante possano peggiorare il proprio saldo seppure all'interno di limiti predefiniti) sia, soprattutto, per gli enti non virtuosi che devono realizzare dei miglioramenti del tutto rilevanti.

La criticità si accentua se si tiene conto che ormai da circa un decennio gli enti stanno intervenendo sulla gestione per razionalizzarla, con margini di miglioramento che si sono progressivamente esauriti o ridotti, e che la leva fiscale (fino al 2011 ovvero, se precedente, all'attuazione del federalismo) risulta sostanzialmente inutilizzabile per acquisire risorse aggiuntive (con l'effetto, in parte paradossale, di premiare gli enti che l'hanno già utilizzata negli anni scorsi).

Queste considerazioni valgono soprattutto con riferimento alla gestione corrente, in buona misura rigida anche per l'incidenza notevole del costo del personale, da cui consegue che, probabilmente, buona parte dell'intervento richiesto sarà conseguito attraverso un'ulteriore contrazione degli investimenti. Peraltro, allo scopo di limitare l'impatto massimo sulle singole amministrazioni locali, in modo consimile a quanto avvenuto negli ultimi anni, è prevista una sorta di clausola di salvaguardia, seppure limitatamente all'esercizio 2009.

Quest'ultima, in particolare, stabilisce che, qualora il sal-

do finanziario 2007 sia negativo e il miglioramento atteso (mediante applicazione delle ricordate percentuali) sia superiore al 20% delle spese finali, risulta possibile individuare come obiettivo del patto di stabilità l'importo corrispondente allo stesso 20% della spesa finale.

Un'ulteriore novità della manovra 2009/2011 riguarda le voci che sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità. Secondo la nuova formulazione, in particolare, non sono rilevanti (e quindi non contribuiscono positivamente al perseguimento degli obiettivi) le risorse che derivano tanto dalla cessione di quote o azioni di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali quanto dall'alienazione del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali ovvero alla riduzione dell'indebitamento.

ESCLUSIONI

In questo modo si sterilizza, nella sostanza, l'effetto connesso ad alcune operazioni non ricorrenti che, in caso contrario, contribuirebbero in modo straordinario al miglioramento dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità. Quest'ultimo tende così a essere condizionato dalle componenti ordinarie di entrata, con esclusione di alcune partite eccezionali. La perplessità della scelta è correlata all'incertezza delle fattispecie considerate, che non presentano una definizione univoca e possono dare adito a diverse interpretazioni (in molti casi del tutto sostenibili): il problema si pone, soprattutto, in relazione alla nozione di «servizi pubblici» ma altresì di «investimenti strutturali», le quali lasciano spazio a una pluralità di soluzioni.

I nuovi pilastri

Conferme


- Saldo finanziario misto
- Monitoraggio
- Limite massimo miglioramento (20% spesa)
- Correlazione patto - bilancio
- Prospetto allegato al bilancio

Novità


- Saldo di partenza (2007)
- Percentuali di miglioramento/peggioramento
- Periodicità monitoraggio
- Condizioni che incidono sugli obiettivi
- Entrate escluse dal saldo
- Modalità considerazione trasferimenti
- Sanzioni

Se non giocano favorevolmente le alienazioni patrimoniali spingono in tale direzione gli eventuali interventi finalizzati alla migliore utilizzazione del patrimonio dell'ente, ad esempio attraverso il contenimento delle spese di manutenzione o l'adeguamento degli eventuali canoni di locazione percepiti, sui quali dovrà pertanto concentrarsi l'attenzione degli operazioni nel corso del prossimo triennio. Va segnalato inoltre, dal punto di vista del conteggio, che è anche abbandonato il meccanismo in precedenza previsto che consentiva di considerare i trasferimenti (anche in termini di cassa) sulla base delle comunicazioni intervenute e non dei dati effettivi.

Nella nuova impostazione trova invece conferma la precedente impostazione della correlazione tra i vincoli del patto di stabilità ed il bilancio di previsione, dovendo quest'ultimo - essere rispettoso già in sede di predisposizione dei vincoli che derivano dal primo.



Modalità di determinazione obiettivi



Tenendo conto del mantenimento della configurazione mista del saldo finanziario, tale regola si traduce nell'iscrizione nel bilancio di entrate e spese correnti in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e concessioni di crediti, si realizzi una programmazione coerente con gli obiettivi programmatici da conseguire. Sul piano formale, è sempre presente l'obbligo di predisporre un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità.

SANZIONI

È quindi conservato il vincolo del patto di stabilità sulle previsioni di bilancio, con le criticità che ne conseguono e che sono già state sperimentate: su tutte, la oggettiva difficoltà di eseguire la stima dei flussi di cassa (entrata e uscita) della gestione in conto capitale per l'intero triennio e quindi anche per annualità non immediate, con quanto ne consegue dal punto di vista dell'attendibilità. Ampiamente rinnovato, e sicuramente in senso rafforzati-

vo e restrittivo, è il meccanismo sanzionatorio previsto nell'ipotesi che gli obiettivi programmatici non siano conseguiti, che vale già con riferimento al patto 2008 e per il periodo fino al 2011. L'evoluzione, rispetto all'esercizio precedente, è indubbiamente penalizzante:

a) le sanzioni sono moltiplicate in modo non del tutto organico, raggiungendo un numero decisamente cospicuo (tenendo conto che alcune di esse non sono contenute nelle disposizioni sul patto ma in altri contesti);

b) esse risultano fortemente differenziate, riguardando diversi profili gestionali, quali le entrate da trasferimenti, il personale, le spese correnti, l'indebitamento;

c) ancora, operano in misura non proporzionata rispetto allo sfioramento determinato, con una soluzione potenzialmente foriera di distorsioni ma anche di talune iniquità tra i diversi enti;

d) infine, il meccanismo introdotto tende al superamento della logica sostanzialmente biennale con cui si era ragionato anche nel 2007, in cui l'esercizio successivo poteva determinare il recupero dello sfioramento precedente evitando così di sopportare le conseguenze previste dalla disciplina (connesse soprattutto all'incremento della pressione fiscale).

La prima sanzione prevista riguarda una significativa (5%) contrazione dei trasferimenti ordinari derivanti dal ministero dell'Interno, da scontare a quello di riferimento. Sono così ridimensionate le risorse disponibili, con la conseguenza che risulterà anche più difficile il conseguimento degli obiettivi previsti nel periodo immediatamente successivo.


Scatta, poi, anche un vincolo in termini di spese correnti impegnabili, che rappresenta una novità assoluta destinata sicuramente a complicare la gestione degli Enti locali a cui deve essere applicata (in passato alcuni vincoli riguardavano le spese per l'acquisto di beni e servizi).

È, infatti, richiesto di non impegnare spese correnti per un ammontare superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.

In sostanza, occorre riportare l'ammontare degli impegni di parte corrente almeno al livello minimo degli ultimi tre anni, con un intervento che (va ricordato) non concorre favorevolmente al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità nell'esercizio seguente rispetto a quello di sfioramento.

Certamente, si tratta di una sanzione la cui applicazione risulta ardua, tenendo conto dei tassi di inflazione, dei rinnovi contrattuali recentemente intervenuti ma anche delle politiche di rigore che hanno caratterizzato gli Enti locali negli ultimi dieci anni: anzi, a ben vedere si tratta di una sanzione che può comportare effetti negativi sui servizi concretamente erogati a favore della collettività di riferimento.

Inoltre, è "riesumato" il divieto di ricorrere all'indebitamento, e quindi ai mutui e prestiti obbligazionari, secondo una formula già sperimentata in passato. Allo scopo di garantire il rispetto di questa sanzione è stabilito che l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possa procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della stessa attestazione.



L'effetto che si ottiene, quindi, è immediatamente in termini di contrazione dell'indebitamento e in prospettiva di contenimento delle spese correnti conseguenti, sia di natura finanziaria sia di natura operativa.

Ancora, è stabilito il divieto, per chi non ha conseguito gli obiettivi del patto, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. A cui si aggiunge il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi rispetto a tale vincolo assunzionale.

Non va dimenticato, per ricostruire in modo sistematico il quadro sanzionatorio, che oltre alle limitazioni appena esaminate (che sono comprese nella disciplina del patto), vi sono ulteriori vincoli nell'ipotesi di mancato conseguimento degli obiettivi. Una è compresa in altre parti del provvedimento e si tratta della riduzione (nel 2009) del 30% dell'indennità spettante agli amministratori dell'Ente locale rispetto al trattamento fruito al 30/6 dell'esercizio 2008. In questo caso, però, la sanzione si riferisce già al vigente patto. Si tratta di una misura che colpisce in modo notevole gli amministratori degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa previgente. L'altra è contemplata nell'ultimo contratto del comparto, che prevede un'integrazione delle risorse decentrate soltanto per gli enti rispettosi dei vincoli di finanza pubbli-

ca. In questo caso si tratta di una misura che colpisce i dipendenti, impedendo un'integrazione del salario accessorio per l'assenza dei requisiti di virtuosità richiesti.

In ogni caso, vi è un sistema sanzionatorio intrinseco nelle stesse modalità di determinazione degli obiettivi programmatici da conseguire. Essi, infatti, secondo quanto si è visto in precedenza sono determinati in modo più favorevole per le amministrazioni locali che, con riferimento all'esercizio 2007, hanno rispettato il patto di stabilità (ovviamente occorre tenere conto anche del segno contabile del saldo).

PREMIALITÀ

Del tutto innovativo risulta poi il sistema premiante strutturato per l'ipotesi che sia realizzato l'obiettivo programmatico attribuito al comparto Enti locali, secondo le quantificazioni eseguite. In tale ipotesi è consentito, agli enti che sono da considerarsi virtuosi, di escludere dal saldo un importo pari al 70% dello sfioramento realizzato dagli enti inadempienti.

L'individuazione della virtuosità, secondo la soluzione definita, è basata sulla considerazione del grado di rigidità strutturale dei bilanci ed il grado di autonomia finanziaria degli enti. Gli stessi parametri, seppure assunti nel valore medio individuato in relazione alle classi demografiche appositamente individuate, consentono altresì di determinare puntualmente la quota da escludere specificamente con riferimento a ciascun Ente locale.

Per l'identificazione dei due indicatori economico-strutturali, così come dei valori medi in relazione alle singole fasce demografiche, è neces-


Le sanzioni previste



sario comunque attendere un apposito decreto ministeriale, mentre la quota riconosciuta come scomputabile da parte dei singoli comuni sarà resa pubblica mediante pubblicazione via web.

Nel complesso, e in attesa dell'attuazione concreta, il sistema configurato appare condivisibile, in quanto mira a premiare le amministrazioni pubbliche che presentano delle condizioni finanziarie favorevoli, in funzione del contributo che hanno arrecato al conseguimento comunque degli obiettivi di risanamento attribuiti al comparto. Persiste, per il triennio 2009/2011, l'obbligo di provvedere al monitoraggio dell'andamento dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità, utile per disporre delle opportune informazioni. A partire dal 2009, tuttavia, il monitoraggio risulta più rarefatto, avendo una periodicità semestrale (sarà quindi eseguito entro i mesi di luglio e gennaio) e non più trimestrale.

È sempre richiesta la trasmissione preventiva dell'obiettivo determinato, così come l'assimilazione dell'inadempimento degli obblighi di comunicazione al mancato rispetto del patto di stabilità,



Le percentuali da applicare

		Rispetto Patto 2007 > Sì				Rispetto Patto 2007 > No			
		2008	2009	2010	Segno	2008	2009	2010	Segno
Saldo 2007 positivo	Province	10%	10%	0%	Pegg.	0%	0%	0%	Pegg.
	Comuni	10%	10%	0%	Pegg.	0%	0%	0%	Pegg.
Saldo 2008 negativo	Province	17%	62%	125%	Migl.	22%	80%	150%	Migl.
	Comuni	48%	97%	165%	Migl.	70%	110%	180%	Migl.

con l'assoggettamento alle conseguenti sanzioni. È altresì mantenuto, sempre dal punto di vista degli adempimenti formali, ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmatici assegnati, l'obbligo di trasmettere un'apposita certificazione entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento. Tale certificazione, da predisporre utilizzando un apposito prospetto che sarà definito mediante un successivo decreto ministeriale, deve essere sottoscritta - come per il patto 2007 - dal responsabile del servizio finanziario dell'ente e dal rappresentante legale. Anche in questa ipotesi è prevista la consueta sanzione, piuttosto pesante: la mancata trasmissione della certificazione entro il termine ricordato equivale a tutti gli effetti al mancato conseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità, con l'applicazione delle relative sanzioni.

In proposito, la novità della manovra è costituita dal contenimento delle sanzioni per l'ipotesi di inadempimento parziale: qualora la certificazione attestante il rispetto del patto sia trasmessa in ritardo, infatti, si applica esclusivamente la sanzione che si concretizza nell'impossibilità di assumere personale.

Oltre che allo scopo di realizzare specifici obiettivi in ter-

mini di saldo finanziario, il legislatore interviene con una disciplina che incide - partire però dal 2010 - sulla dinamica di crescita dell'indebitamento, al fine di renderla coerente con le esigenze della finanza pubblica. È fondamentale sottolineare subito che questa disciplina si applica altresì ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in passato non destinatari di vincoli di sorta derivanti dalla normativa sul patto di stabilità.

INDEBITAMENTO

Si tratta di un obiettivo secondario (che aveva fatto un timido ingresso nella bozza originaria di una precedente legge Finanziaria dalla quale era stato poi espunto) considerato derivato dall'obiettivo principale riguardante i saldi e sul quale non sono stati posti, in passato, vincoli particolari. Il vincolo interessa, in particolare, il possibile incremento dello stock di indebitamento da un esercizio all'altro: tale variazione, infatti, potrà avvenire in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente per i Comuni e le Province, mediante apposito decreto ministeriale.

Risulta così compressa l'autonomia degli Enti locali rispetto alle possibili scelte in ordine alle fonti di finanziamento degli investimenti, do-

vendosi rispettare il vincolo sulla crescita dell'indebitamento nel corso di ciascun esercizio.

Sono poi previste, come di consueto, alcune regole particolari per gli enti commissariati e per gli enti di nuova istituzione, allo scopo di tenere conto della loro particolare situazione che, essendo del tutto peculiare, non può consentire l'applicazione della disciplina standard, che potrebbe generare talune iniquità. Inoltre, è reiterata la norma della Finanziaria 2008 che attribuiva la facoltà, a favore del ministero dell'Economia (sentita la Conferenza Stato-Regioni e Autonomie), di adottare opportune misure nell'ipotesi di prelevamenti eccessivi dai conti di tesoreria nonché la possibilità di attivare un apposito meccanismo di rilevazione dei dati di competenza. Ancora, è confermato il blocco del ricorso alla leva fiscale per l'interno triennio 2009/2011, con la sola eccezione della tassa sui rifiuti solidi urbani.

Per curiosità, in aggiunta, merita ricordare una microdisposizione inserita nell'ambito della disciplina del patto: al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di miglioramento, infatti, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo della benzina. Infine, va sottolineato che, nella parte che riguarda la riforma dei servizi pubblici, è previsto (sulla base di un regolamento che dovrà essere emanato, l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, con un significativo (e inedito) ampliamento dei soggetti che sono sottoposti ai vincoli finanziari che ne conseguono.

